Nell’ottica di una scuola inclusiva, ciascun alunno ha degli speciali bisogni ai quali la scuola risponde attraverso la personalizzazione e l’individualizzazione del proprio percorso didattico ed educativo.

Qualcuno però ha dei bisogni un po’ più speciali

**BISOGNI**

**EDUCATIVI**

**SPECIALI**

**COSA SIGNIFICA?**

*“Ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.*

(Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”)

L’area dei BES comprende problematiche diverse che possono essere raggruppate in tre grandi sottocategorie:

Disturbi Specifici dell’Apprendimento DSA

Deficit delle abilità verbali, della

coordinazione motoria,

dell’attenzione e iperattività

Funzionamento cognitivo limite

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La personalizzazione degli apprendimenti e la valorizzazione delle diversità nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 270/99 art. 4: “ Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche … possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro: l’attivazione di *percorsi didattici individualizzati,* nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo …”.

Premesso ciò, vediamo le specifiche normative di riferimento:

* La L.gge 104/92 tutela i soggetti diversamente abili regola e tra le previdenze e le misure previste, comprende la possibilità di richiedere insegnante a sostegno della classe.
* La L.gge 170/2010 è la normativa di riferimento per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.

Il D.M. 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la relativa Circ. Min. n.8 del 5 marzo 2013, introducono appunto i Bisogni Educativi Speciali.

La nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 e in particolare la nota prot. 2563 del 22 novembre 2013 forniscono indicazioni e chiarimenti rispetto alla Direttiva citata richiamando l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento.

**PERCHE’ PRESENTARE DIAGNOSI/CERTIFICAZIONE?**

Prima di tutto una precisazione di carattere terminologico.

Per **“certificazione”** si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge le cui procedure di rilascio ed i diritti che ne conseguono sono disciplinati appunto dalle relative leggi e normative di riferimento (nel nostro caso Legge 104/92 o Legge 170/2010).

Per “**diagnosi”** si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

**Quindi** le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio e disturbi evolutivi in genere), **ma che hanno un fondamento clinico,** si parla di “diagnosi”.

Presentando diagnosi o certificazione, la famiglia assicura al proprio figlio il riconoscimento dei diritti educativi che lo mettono in condizione di apprendere secondo le sue specificità.

In caso di diagnosi di disabilità grave comprovata da una certificazione attestante il diritto alle tutele previste dalla legge 104/99, la richiesta di un’insegnante di sostegno alla classe, rappresenta la possibilità di arricchire il numero del team docenti con personale specializzato.

In tutti gli altri casi (disturbi evolutivi specifici compresi DSA) NON E’ PREVISTA la possibilità di richiedere docente di sostegno alla classe.

**QUANDO PRESENTARE DIAGNOSI/CERTIFICAZIONE?**

Per coloro che ne sono già in possesso, entro 10 gg, dall’iscrizione e comunque in qualsiasi momento dell’anno.

La diagnosi/certificazione va presentata al Dirigente Scolastico e i docenti devono esserne informati. Questo tipo di informazioni rientrano nei dati sensibili e quindi l’istituto scolastico ne garantisce il trattamento nel rispetto della legge sulla privacy.

La certificazione rilasciata da una struttura pubblica o da un organismo accreditato, deve essere completa di tutti gli indicatori previsti dalla normativa, dai codici ICD 10 e del profilo funzionale che descrive i punti di forza e le criticità dell’alunno.

Una certificazione o diagnosi completa è indispensabile per elaborare un PEI o un PDP adeguati.

Durante l’ultimo anno di scuola media inferiore e in previsione degli esami di Stato, la certificazione deve essere presentata entro il 30 marzo dell’anno scolastico in corso.

**COSA FA LA SCUOLA?**

Il team docenti si attiva per pianificare una didattica che risponda ai bisogni di quel particolare alunno, con l’obiettivo di metterlo nelle migliori condizioni per apprendere, senza trascurare l’aspetto emotivo e relazionale del processo educativo.

Nel caso di una disabilità, il team docenti procederà alla stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato); per gli alunni con DSA **certificati**, verrà compilato il PDP (Piano Didattico Personalizzato) entro 30 gg. dalla presentazione della certificazione.

A tale riguardo, la nota prot. 2563 del 22 novembre 2013 richiama l’attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento.

I momenti di difficoltà rientrano nella normalità della quotidiana esperienza didattica e hanno carattere temporaneo; altre *difficoltà più gravi*, hanno un carattere più stabile e comunque presentano un grado di complessità tale da richiedere un notevole impegno affinché siano affrontate correttamente; il *disturbo* di apprendimento è caratterizzato dal carattere permanente e dalla base neurobiologica.

La scuola ha la possibilità di personalizzare gli apprendimenti in modi diversi, informali o strutturati, secondo i diversi bisogni e quindi una semplice difficoltà di apprendimento non comporta necessariamente l’attivazione di un percorso specifico e la conseguente elaborazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato).

Sempre la nota citata, ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da **diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA,** il team docenti è **autonomo** nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato, verbalizzando le motivazioni della decisione.

**CHE COS’E’ IL PDP?**

E’ un percorso individualizzato e personalizzato che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Il PDP non è un semplice elenco di strumenti compensativi e/o dispensativi, ma un piano di lavoro da attuare a casa e a scuola in modo integrato.

Il PDP predisposto dal team docenti, viene condiviso con i genitori e possibilmente con i medici e i terapisti che seguono l’alunno; la famiglia sottoscrive il documento che poi viene firmato a garanzia, dal Dirigente Scolastico.

**QUANDO E’ LA SCUOLA CHE OSSERVA UN DISAGIO?**

La scuola è tenuta a segnalare un eventuale problema che ostacola il percorso di crescita e apprendimento di ciascun alunno, seguendo un percorso che segue determinate fasi:

* Osservazione sistematica ed eventuale programmazione trimestrale di interventi individuali mirati al recupero delle difficoltà registrate.
* Se il recupero produce risultati negativi la scuola, attraverso un colloquio con la famiglia, consiglia una verifica della presenza di eventuali disturbi che possano interferire con il normale percorso di apprendimento, presso la ASL o struttura accreditata. A tale scopo, la scuola può predisporre una richiesta formale.
* Se la famiglia non accoglie la richiesta, la scuola attiva comunque gli interventi didattici necessari ma senza le formalizzazioni né le procedure previste dalla normativa e quindi senza condividere il piano di lavoro con la famiglia, né le misure compensative e/o dispensative adottate.

Se la famiglia accoglie la richiesta consegna alla scuola una certificazione attestante l’esito, positivo o negativo, della valutazione effettuata.

Se la certificazione attesta l’esistenza di un problema, la scuola rilascia lettera di avvio delle procedure previste dalla normativa ed entro 30 gg. elabora il PDP secondo le seguenti modalità: il team docenti elabora collegialmente una bozza del documento; la bozza viene condivisa dalla famiglia per eventuali integrazioni anche tenendo conto del punto di vista degli eventuali medici e/o tutor che seguono l’alunno all’esterno dell’ambiente scolastico; il PDP condiviso e sottoscritto dalla famiglia, viene poi firmato dal Dirigente Scolastico; il documento viene consegnato in copia a tutti i docenti e alla famiglia.

* Il PDP deve essere verificato periodicamente e comunque ogni volta che sia necessario verificare l’efficacia degli strumenti e delle strategie adottate.

Nel caso eccezionale la famiglia chieda ai docenti di NON ELABORARE il PDP, la scuola chiede ai genitori una liberatoria in cui dichiarano di sollevare la scuola da ogni responsabilità derivante dalla mancata applicazione della normativa.

Nel caso in cui la famiglia non voglia produrre tale dichiarazione, la scuola è tenuta ad elaborare il PDP e lo comunica formalmente alla famiglia.